



Direzione provinciale Scuole ladine

Alle dirigenti e ai dirigenti
delle istituzioni scolastiche delle località
ladine

Per conoscenza:
Maria Kostner
Olimpia Rasom
Elena Pellegrini

Bolzano, 05.10.2026

Redatto da:
Albert Videsott
albert.videsott@gmail.com

CIRCOLARE n. 13/2026

Istruzione parentale

Gentili dirigenti,

a seguito delle modifiche apportate nel tempo alla Legge provinciale del 16 luglio 2008, n. 5, la presente circolare fornisce un quadro aggiornato della regolamentazione dell'istruzione parentale e indicazioni operative per la vigilanza sull'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Essa sostituisce la circolare della Direttrice provinciale Scuole ladine n. 5/2023.

1. Definizione e fonti normative

L'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, scuola paterna, Elternunterricht, homeschooling o home education, indica la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione delle figlie e dei figli. È una particolare tipologia di istruzione che si svolge nel contesto familiare, quindi senza usufruire del servizio scolastico offerto dal sistema nazionale di istruzione, come istituti pubblici o paritari, o da istituti iscritti al registro delle scuole non paritarie riconosciute dalla Provincia.

Il principale fondamento legislativo dell'istruzione parentale è la Costituzione. Mentre l'art. 30 sancisce il dovere e diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare le figlie e i figli, l'art. 33 concede a enti e privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione. Dalla lettura congiunta di queste norme si evince che l'obbligo di istruzione delle figlie e dei figli non coincide con l'obbligo di frequentare un'istituzione scolastica.

Nel tempo, le modalità di realizzazione dell'istruzione parentale sono state disciplinate da diverse disposizioni legislative statali. A livello provinciale, la fonte normativa di riferimento è rappresentata dalla legge provinciale del 16 ottobre 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione), e successive modifiche. L'art. 1, comma 6 della succitata legge provinciale stabilisce che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione può anche realizzarsi nell'ambito dell'istruzione parentale.

Numerose indicazioni operative per la gestione dell'istruzione parentale sono inoltre contenute all'art. 7 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1083/2021 - Iscrizione alla scuola primaria, alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle scuole professionali.

Si precisa che, per quanto concerne l'esercizio del diritto all'istruzione parentale e la vigilanza sull'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nella Provincia autonoma di Bolzano si applica la normativa provinciale vigente, che prevale sulle corrispondenti disposizioni statali.

2. La comunicazione annuale di fruizione dell'istruzione parentale

Ai sensi dell'art. 1, comma 6/ter.1. della legge provinciale n. 5/2008, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione di fruizione dell'istruzione parentale alla direzione scolastica territorialmente competente ovvero alla/al dirigente dell'istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta.

La comunicazione deve essere presentata, di norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola; per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado la comunicazione avviene entro il 31 luglio.

Nella comunicazione, le famiglie hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 1, comma 6/ter.1. della legge provinciale n. 5/2008, di:

- dichiarare, tramite autocertificazione, di aver effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, il Servizio per l'inclusione della Direzione provinciale Scuole ladine oppure il/la Garante per l'infanzia e per l'adolescenza;
- dichiarare quali persone impartiscono l'istruzione parentale per le figlie e i figli e di quali qualifiche dispongono;
- dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle Indicazioni provinciali o nei piani di studio, presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.

Tutte le suddette dichiarazioni sono rilasciate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Alla presente circolare è allegata una proposta di modulo per la comunicazione, che può essere utilizzata dalle famiglie che vogliono avvalersi dell'istruzione parentale. Il modulo va di regola sottoscritto da entrambi i genitori o ambedue le persone esercenti la responsabilità genitoriale; qualora, in casi eccezionali, la comunicazione sia sottoscritta da un solo genitore o da una sola persona esercente la responsabilità genitoriale, la firmataria/il firmatario deve dichiarare che la decisione è stata presa di comune accordo con l'altro genitore o con l'altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso la scuola sia a conoscenza che i genitori/gli esercenti la potestà genitoriale abbiano posizioni contrastanti riguardo alla scelta di avvalersi dell'istruzione parentale, la scuola invita la famiglia a interpellare il Tribunale.

3. I compiti della dirigente scolastica/del dirigente scolastico

Recepita la comunicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico esamina la documentazione allegata. Va sottolineato che alla dirigenza scolastica non compete autorizzare o negare alcunché; la dirigente scolastica/il dirigente scolastico prende solamente atto dell'intenzione della famiglia di avvalersi dell'istruzione parentale (vedasi la sentenza del TAR Trento n. 68/2021).

Tuttavia, qualora la documentazione presentata dalla famiglia non sia esaustiva o nel caso sorgano dubbi circa le dichiarazioni rilasciate, l'istituto scolastico

- richiede alla famiglia i necessari chiarimenti, facendo presente che, in presenza di dichiarazioni imprecise o incomplete, la figlia/il figlio dovrà essere iscritta/o alla scuola territorialmente competente ovvero alla scuola di secondo grado prescelta;
- avvisa la famiglia che, qualora la figlia/il figlio non frequentasse le lezioni, la scuola procederà a segnalare un'evasione dell'obbligo scolastico/formativo alle autorità competenti.

Nel caso la documentazione prevista dalla Legge provinciale n. 5/2008 risulti essere completa, l'istituto scolastico informa la famiglia che

- gli alunni e le alunne in istruzione parentale hanno l'obbligo di sostenere, fino all'adempimento del dovere di istruzione e formazione, annualmente un esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva; l'esame di idoneità è svolto presso la scuola alla quale è stata inoltrata la dichiarazione relativa alla fruizione dell'istruzione parentale (art. 1, comma 6/ter.1. della legge provinciale n. 5/2008). La domanda di partecipazione all'esame di idoneità va inoltrata entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
- unitamente alla domanda di ammissione all'esame di idoneità, gli esercenti la responsabilità genitoriale devono presentare il progetto didattico-educativo effettivamente svolto dalla figlia/dal figlio nel corso dell'anno.
Nel caso di persone con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi, durante l'esame di idoneità, delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, alla domanda sono allegate:
 - una copia delle certificazioni rilasciate ai sensi della legge n. 104/1992, e della legge n. 170/2010;
 - il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, qualora questo sia stato predisposto.
- le persone in istruzione parentale sono tenute a sostenere le prove INVALSI previste per l'accesso all'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione e all'esame di maturità (vedasi decreto lgs. n. 62/2017, art. 10 e art. 14).

4. Riammissione nel percorso scolastico di alunne/i provenienti da istruzione parentale

L'art. 1, comma 6/ter.1. della legge provinciale n. 5/2008 stabilisce che, a seguito della comunicazione pervenuta dalle famiglie, l'istruzione parentale sia da impartire per la durata di un intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate.

Una riammissione dell'alunna/o appare possibile qualora la famiglia non sia più, per diversi motivi, in grado di garantire alla figlia/al figlio la possibilità di esercitare il diritto/dovere all'istruzione/alla formazione; in questi casi, la dirigente scolastica / il dirigente scolastico convoca gli esercenti la responsabilità genitoriale a un colloquio per discutere del percorso formativo della figlia/del figlio.

Anche se gli istituti scolastici non sono tenuti ad accogliere automaticamente la richiesta di riammissione nel percorso scolastico, è altresì bene tenere presente che si tratta comunque di giovani in obbligo scolastico/formativo, e che il sistema scolastico è chiamato a favorirne percorso di istruzione e formazione.

5. Status delle alunne e degli alunni in istruzione parentale

Coloro che fruiscono dell'istruzione parentale non possiedono lo status giuridico di alunna/o o di studentessa/studente, in quanto non risultano iscritti a scuola. A livello amministrativo la scuola procede tuttavia alla loro registrazione, alla voce *Istruzione parentale*, nella banca dati "PopCorn"; a questo scopo, gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno l'obbligo di trasmettere alla scuola i

dati anagrafici e di contatto propri e della/del minore (vedasi l'art. 7 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1083/2021).

Ragazze e ragazzi che, a seguito di un periodo in istruzione parentale, intendano riprendere in corso d'anno la frequenza delle lezioni presso un'istituzione scolastica statale dovranno pertanto richiedere formalmente l'iscrizione alla scuola.

Le persone che si avvalgono dell'istruzione parentale non hanno diritto alla fornitura di libri di testo o altri materiali didattici da parte della scuola. Non essendo iscritte a un'istituzione scolastica, non possono inoltre usufruire né del trasporto scolastico né della copertura assicurativa prevista dalla polizza infortuni provinciale. Le ragazze e i ragazzi in istruzione parentale hanno tuttavia diritto al rilascio dell'abbonamento Abo+.

Per ulteriori chiarimenti in materia di assistenza scolastica si prega di contattare la Ripartizione 40 – Diritto allo studio.

6. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico/formativo

L'istituto scolastico che riceve la comunicazione riguardo all'intenzione di fruire dell'istruzione parentale è tenuto a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico/formativo. L'attività di vigilanza riguarda in particolare i seguenti aspetti:

- Qualora vi siano fondati dubbi sulla qualità delle attività didattiche proposte nel quadro dell'istruzione parentale, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico (oppure una persona delegata) può, nel corso dell'anno scolastico, osservare lezioni impartite nell'ambito dell'istruzione parentale e anche verificare, in questo contesto, lo sviluppo delle competenze socio-emotive della/del minore. Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio che l'esercizio del diritto all'istruzione/formazione sia compromesso, il dirigente scolastico/la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell'obbligo di istruzione e formazione, tramite segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
- Nel caso che i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non presentino (entro il 30 aprile) la domanda di ammissione all'esame di idoneità, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico contatta la famiglia per richiedere informazioni e ribadire l'obbligo a sostenere l'esame. Qualora la famiglia non sia raggiungibile, la dirigente/il dirigente convoca gli esercenti la responsabilità genitoriale, con raccomandata AR, per un colloquio. Nel caso che, nonostante i provvedimenti intrapresi, non venga presentata domanda di partecipazione all'esame di idoneità, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico procede alla segnalazione di mancato adempimento dell'obbligo scolastico/formativo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

7. Valutazione delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione parentale

Per poter realizzare la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico/formativo, gli istituti scolastici sono tenuti a valutare le competenze acquisite nell'ambito dell'istruzione parentale. Di seguito si forniscono indicazioni operative per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni provinciali:

a) Coloro che si avvalgono dell'istruzione parentale hanno l'obbligo di sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva. L'esame di idoneità è svolto secondo le modalità indicate nella circolare della Direttrice provinciale n. 4/2023.

b) Nel caso di alunne/alunni provenienti da istruzione parentale che si iscrivono in corso d'anno a un istituto statale, i periodi svolti in istruzione parentale sono considerati, ai fini della validità dell'anno scolastico, al pari di periodi di effettiva frequenza scolastica e concorrono pertanto al computo del monte ore annuo personalizzato.

Per queste alunne e questi alunni, il Consiglio di classe valuta, in sede di scrutinio, se sussistono elementi a sufficienza per poter procedere alla valutazione finale. Qualora l'alunna/l'alunno si sia iscritta/o ad anno inoltrato (aprile/maggio), le/i docenti potrebbero non essere in possesso di un numero sufficiente di elementi di giudizio; in questo caso, l'alunna/o non è valutabile e non può essere ammessa/o alla classe successiva.

Si raccomanda pertanto di segnalare preventivamente questa eventualità ai genitori/agli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono iscrivere la figlia/il figlio a una scuola statale negli ultimi mesi di attività didattica.

Misure da adottare nel caso di mancato superamento dell'esame di idoneità:

- Qualora la commissione d'esame accerti che la minore/il minore abbia sì seguito, nell'ambito dell'istruzione parentale, un percorso formativo, ma non sia stata/stato in grado di raggiungere o abbia raggiunto solo parzialmente gli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni provinciali, la/il dirigente non procede automaticamente alla segnalazione di mancato adempimento dell'obbligo scolastico/formativo.
- Nel caso che la/il minore evidenzi, in sede di esame di idoneità, gravi e diffuse lacune di preparazione in diversi ambiti disciplinari e abbia acquisito solo marginalmente gli obiettivi previsti dalle Indicazioni provinciali, si può ritenere che non abbia potuto esercitare il diritto/dovere di istruzione e formazione. La dirigente scolastica/il dirigente scolastico procederà pertanto alla segnalazione di evasione dell'obbligo scolastico/formativo.

8. L'importanza di un'efficace cooperazione tra scuola e famiglia

L'istruzione parentale costituisce un diritto riconosciuto dalla normativa vigente, del quale ogni famiglia può avvalersi. Al contempo, la scuola è tenuta a vigilare sull'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Per poter conciliare i bisogni e le aspettative di ambedue le istituzioni, è essenziale che dirigenti, docenti e famiglie instaurino un rapporto aperto e di stima reciproca, basato su una comunicazione trasparente e il rispetto delle norme vigenti.

Nello svolgimento dei diversi compiti connessi alla vigilanza, le istituzioni scolastiche prestano particolare attenzione ai bisogni educativi e formativi delle giovani e dei giovani in istruzione parentale. È quindi essenziale che famiglia e scuola cooperino attivamente, al fine di garantire un percorso formativo efficace e favorire il pieno sviluppo della personalità delle ragazze e dei ragazzi.

In questo senso, auspico che il ruolo delle istituzioni scolastiche non si limiti all'espletamento delle procedure finalizzate alla vigilanza, ma comprenda anche, seppure a distanza, forme di accompagnamento e supporto, per esempio attraverso scambi di idee, suggerimenti di carattere didattico e feedback costruttivo sulle attività svolte. A livello operativo è opportuno programmare colloqui a scadenze regolari (due o tre nel corso dell'anno scolastico) tra scuola e famiglia, per poter instaurare una discussione aperta riguardo allo sviluppo formativo delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che si avvalgono dell'istruzione parentale.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti si prega di contattare l'Ispettorato delle Scuole ladine al numero di telefono 0474/523204.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti la circolare della Direttrice provinciale delle Scuole ladine n. 3/2022.

Cordiali saluti

Il Direttore provinciale Scuole ladine

Heinrich Videsott
Direttore provinciale Scuole ladine

Allegati

- Modulo di comunicazione di istruzione parentale
- Vorlage Mitteilung Inanspruchnahme von Elternunterricht